



SERIE A3 FEMMINILE 2026/2027 Comunicato Ufficiale n° 01

Il Giudice Sportivo Nazionale *Avv. Sebastiano Guarnaschelli* con *Avv. Daniela Goldin*, *Avv. Francesca Lippolis*, *Avv. Alessandro Rosi* e *Dott.ssa Rosella Santoro*, assistito dal Segretario *Sig. Giuseppe Mastronardi*, ha adottato i seguenti provvedimenti:

RICORSO A.S.D. SVB DEL 7/07/2026 AVVERSO PROVVEDIMENTO C.A.C. DI NON AMMISSIONE AL CAMPIONATO SERIE A3 FEMMINILE 2026/2027

Letto il ricorso presentato dal sodalizio A.S.D. SVB con il quale vengono lamentati, vuoi la omessa notifica da parte di Organo federale, nei modi regolamentari previsti, della mancata ammissione di detta società al campionato in oggetto, vuoi della contestuale omessa notifica della motivazione sulla causa di non ammissione, siccome inadempienza, questa ultima, riferita compromettente il diritto di difesa di essa società ricorrente;

Acquisite informative a chiarimento presso la Commissione esaminatrice delle domande di ammissione al campionato sui fatti in contestazione

PREMESSO

- che il sodalizio A.S.D. SVB, ricorrendo avverso il provvedimento di non ammissione al Campionato di serie A3 Femminile, ne ha implicitamente chiesto la revoca in accoglimento del ricorso;
- che, in subordine, detto sodalizio, ha chiesto una rivalutazione della propria posizione immissiva al campionato all'esito di avvenuto accertamento da parte di questo Giudice di irregolarità procedurali o violazioni regolamentari in sede di esame delle candidature all'ammissione al campionato in oggetto

OSSERVA

Già dal solo tenore delle dichiarazioni contenute in ricorso, di natura confessoria, appare manifesta l'infondatezza e l'inammissibilità complessiva del proposto ricorso.

In atto, la società ricorrente ha ammesso di non aver versato la somma di € 5.000,00 che, ai sensi dell'art.12, comma 3, del Regolamento Ammissione Campionati e così come a quella evidenziato con e-mail del 13/06/2026, era corredo necessario alla completezza della domanda di iscrizione alle candidature, in qualità di "Società di Riserva".

Il perdurare di tale omissione, oltre il termine perentorio del 17/06/2026, di cui all'art.12, comma 3 del Regolamento Ammissione del Campionato, ha fatto sì che la deputata Commissione esaminatrice, con Verbale n° 1 del 19/06/2026, deliberasse la non iscrizione della società reclamante tra le "Società di Riserva" per inidoneità della relativa domanda, siccome incompleta, indipendentemente dalla sussistenza o meno dei requisiti documentali funzionali all'ammissibilità al Campionato e di cui agli artt. 3 e segg. del Regolamento di riferimento.

Secondo quanto acquisito in sede di sommarie informative, la causa della deliberata non ammissione della ricorrente, quale "Società Riserva", è stata preavvisata con e-mail del 19/06/2026, ore 17:09, con la seguente e inequivoca motivazione: "...ai sensi dell'art.12 comma 3 del Regolamento Ammissione Campionato serie A3 Femminile".





In questo senso, ritiene questo Giudice che, non avendo la parte ricorrente mai fatto parte della rosa dei candidati a partecipare al Campionato, per difetto di domanda idonea a parteciparvi, è stato del tutto consequenziale e prevedibile il provvedimento di non ammissione al Campionato, né dagli atti acquisiti è dato rilevare una lesione del diritto di difesa, essendo stata, la causa del diniego, notiziata nei modi regolamentari.

Per l'effetto, i motivi a supporto della domanda principale di revoca del provvedimento non ammissivo all'iscrizione della società ricorrente quale "Società Riserva" sono da ritenersi infondati.

Quanto alla domanda subordinata, la stessa, in quanto del tutto generica e sfornita di alcun supporto probatorio, è all'evidenza inammissibile non potendosi demandare a questo Giudice di merito l'accertamento esplorativo di imprecisate e probabilistiche irregolarità.

Per questi motivi, visto l'art.12 Regolamento Ammissione Campionato serie A3 Femminile

DELIBERA

- di respingere il ricorso proposto dal Sodalizio A.S.D. SVB in quanto infondate e in parte inammissibili le domande ivi proposte.

Affisso in Roma il 9 luglio 2026

Il Giudice Sportivo Nazionale
f.to Avv. Sebastiano Guarnaschelli

